

Statuto della "CIDA"

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. L'Associazione denominata "CIDA" è retta dal presente Statuto e dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.
2. La Associazione (nel presente Statuto anche indicata "Confederazione") è stata costituita con atto per Notaio Bernardino Silvestroni di Roma in data 16 ottobre 1946 Rep. 7356/3093, registrato a Roma il 22 ottobre 1946 al n. 1800 Vol. 2; essa riunisce dirigenti e alte professionalità (intendendosi per alte professionalità i quadri ed i professionisti ad elevata qualificazione) ed è Confederazione delle Organizzazioni – singole o federate - di rappresentanza dei valori e degli interessi del management pubblico e privato.
3. Sono Associate le Organizzazioni rappresentative dei dirigenti e delle alte professionalità (con i requisiti di cui al successivo art. 3) ammesse a farne parte; nel presente Statuto i termini "Organizzazione partecipante", "Organizzazione aderente" e "Organizzazione" hanno il significato di "Associato" alla presente Confederazione.
4. La Confederazione è apartitica ed ha sede in Roma.
5. Potranno essere istituiti e/o soppressi sedi secondarie, uffici locali e rappresentanze in tutto il territorio nazionale ed all'estero.
6. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Finalità - Scopo

1. La Confederazione aggrega le organizzazioni di rappresentanza del management pubblico e privato al fine di promuovere ed accrescere in maniera unitaria il dialogo, la concertazione, la partecipazione, il coinvolgimento e l'ascolto verso le istituzioni e le compagini politiche e sociali.
2. La Confederazione, nel favorire e tutelare gli interessi ed il ruolo delle categorie rappresentate dalle Organizzazioni aderenti, intende concorrere alla crescita del sistema economico e sociale del Paese, contribuendo alla diffusione della cultura e dell'etica manageriale.
3. La Confederazione non ha scopo di lucro e svolge le seguenti attività di:
 - armonizzazione delle politiche delle Organizzazioni aderenti per risolvere in modo uniforme i problemi e le questioni interessanti la generalità delle categorie associate;
 - promozione di ogni possibile iniziativa affinché l'impegno delle categorie rappresentate possa coincidere con le loro responsabilità sociali e civili;
 - presentazione di analisi e proposte per lo sviluppo socio-economico del Paese nel contesto europeo e internazionale.
4. Per il conseguimento di tale scopo, da attuarsi anche attraverso la rimozione di ostacoli e pregiudizi verso la diversità di genere, la Confederazione può aderire a Confederazioni internazionali, e stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni sindacali ed Associazioni professionali ed inoltre – sempre per il conseguimento di tale scopo - può:
 - a) stipulare atti e contratti, ivi compresi: l'assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprietà di immobili o mobili, anche registrati, o di altri diritti reali su detti beni, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere (anche trascrivibili nei pubblici registri), con Enti Pubblici o Privati;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;

- c) partecipare ad altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quello proprio;
- d) costituire società di capitali ovvero concorrere alla loro costituzione, sempre in via accessoria e strumentale al perseguimento del proprio scopo nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- e) stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri soggetti pubblici e privati;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 3

Associati – Partecipazione

1. Possono aderire alla Confederazione, quali Associati, le organizzazioni a carattere nazionale rappresentative dei dirigenti e delle alte professionalità dei settori pubblico e privato che siano firmatarie di contratti collettivi applicati alle predette categorie o comunque riconosciute rappresentative delle stesse sul piano nazionale.
2. Salvo diversa ed unanime deliberazione del Consiglio dei Presidenti, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea, un'Organizzazione che chieda di aderire alla CIDA e che rappresenti una categoria già associata ad altra Organizzazione confederata, deve confluire in quest'ultima. In caso di adesione autonoma, deve essere previsto ed attuato un Coordinamento delle politiche sindacali e contrattuali.
3. L'elenco degli Associati risulta riportato nel "Libro degli Associati", previamente vidimato, tenuto dall'Associazione.

Art. 4

Richiesta di adesione

1. La domanda di adesione va inoltrata al Consiglio dei Presidenti della Confederazione corredata dall'atto costitutivo, dallo statuto e dagli eventuali regolamenti, dal numero degli iscritti e dalla composizione degli organi della organizzazione richiedente.
2. Sulla richiesta di adesione ratifica l'Assemblea, su proposta del Consiglio dei Presidenti, dopo la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3, entro (tre) mesi dalla presentazione della domanda; della decisione viene data comunicazione agli interessati.
3. L'adesione è a tempo indeterminato salvi i casi di cessazione della qualità di Associato.

Art. 5

Diritti e doveri delle Organizzazioni partecipanti

1. Le Organizzazioni aderenti hanno pari dignità, diritti e doveri nei confronti della Confederazione e sono tenute a:
 - collaborare con la Confederazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali;
 - fornire alla Confederazione, fatte salve le disposizioni in materia di "privacy", tutti i dati richiesti per la gestione dell'archivio confederale e per il perseguimento degli scopi associativi;
 - comunicare alla Confederazione il numero dei propri associati, rilevato al 31 dicembre di ogni anno, entro 90 (novanta) giorni dalla data di rilevazione e comunque entro i termini per l'assunzione delle delibere degli organi della Confederazione;
 - corrispondere alla Confederazione un contributo adeguato al perseguimento degli scopi associativi nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea, su proposta del Consiglio dei Presidenti;
 - osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi della Confederazione;
 - comunicare ogni modifica del proprio statuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione.

2. L'indicazione di appartenenza alla Confederazione è obbligatoria da parte di ogni Organizzazione aderente.

3. La qualità di Associato e la relativa quota associativa non sono trasmissibili.

4. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle attività della Associazione secondo quanto comunicato dal Consiglio dei Presidenti.

Art. 6

Cause di cessazione della qualità di Associato

1. Costituiscono cause di cessazione di partecipazione alla Confederazione:

a) lo scioglimento dell'Organizzazione aderente;

b) il recesso dell'Organizzazione aderente;

c) l'esclusione dell'Organizzazione aderente.

2. Le Organizzazioni che per qualsiasi motivo cessino di appartenere alla Confederazione perdono ogni diritto sul patrimonio confederale.

3. L'adesione alla Confederazione non lede in alcun modo l'autonomia e l'indipendenza delle Organizzazioni aderenti, le quali pertanto seguitano ad esercitare la piena titolarità della rappresentanza negoziale nei confronti dei propri iscritti.

4. Ciascun Associato può recedere dall'Associazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. La dichiarazione di recesso è comunicata per iscritto al Consiglio dei Presidenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso; l'Organizzazione sarà comunque tenuta al versamento del contributo anche per l'anno successivo qualora la dichiarazione di recesso sia ricevuta dall'Associazione dopo la data del 31 ottobre.

Art. 7

Affiliazione

1. La Confederazione può stabilire patti di affiliazione con associazioni che rappresentino aggregazioni professionali, sociali e culturali e che ne condividano i valori, le finalità e i principi.

2. Le condizioni di affiliazione saranno stabilite caso per caso dall'Assemblea, su proposta del Consiglio dei Presidenti. Le organizzazioni affiliate non avranno, in ogni caso, diritto ad avere una loro rappresentanza negli organi della Confederazione.

Art. 8

Organizzazione - struttura e domicilio

1. Il sistema organizzativo della Confederazione si realizza attraverso l'interrelazione funzionale fra organi associativi e la struttura tecnico-operativa di supporto.

2. Sono organi associativi:

- l'Assemblea;

- il Consiglio dei Presidenti;

- il Presidente (in appresso anche "Presidente Confederale");

- il Tesoriere;

- il Collegio dei Revisori;

- il Collegio dei Probiviri.

3. Tutti i componenti degli organi confederali devono essere iscritti ad una delle Organizzazioni aderenti.

4. Il domicilio degli Associati e dei rappresentanti degli stessi, per quanto concerne i rapporti con la Associazione, è quello comunicato per iscritto alla Associazione e risultante dal Libro degli Associati. Il domicilio dei componenti gli altri organi associativi è quello comunicato per iscritto alla

Associazione. Il domicilio è comprensivo di indirizzo del luogo nel Comune, di indirizzo di posta elettronica che assicuri l'avviso di ricezione e, se esistente, di numero di fax.

Art. 9

Cariche confederali

- 1.** Le cariche confederali riguardanti il Presidente, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri hanno durata triennale.
- 2.** La cadenza del triennio è fissata con inizio dalla nomina dell'organo; l'eventuale subentrante nel corso del mandato cessa comunque al termine del triennio in corso.
- 3.** La cessazione dalle cariche comporta, salvo conferma da parte del Consiglio dei Presidenti, la cessazione da ogni altra carica ricoperta su designazione confederale.
- 4.** Costituiscono causa di cessazione dalle cariche, oltre a quelle previste dalla legge, l'assunzione in Amministrazioni, Associazioni od Organismi, di posizioni risultanti non compatibili con la carica rivestita nella Confederazione; costituisce inoltre, causa di revoca ogni comportamento o manifestazione personale ritenuto lesivo del prestigio della Confederazione. Sulla sussistenza dell'incompatibilità o della lesione al prestigio della Confederazione, si pronuncia il Consiglio dei Presidenti con decisione motivata.
- 5.** Le cariche negli organi sono ricoperte a titolo gratuito, ciò ad eccezione delle cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Tesoriere, le quali, in considerazione dell'onerosità dell'impegno richiesto, sono remunerate.
- 6.** Le spese inerenti la partecipazione dei singoli componenti alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio dei Presidenti sono a carico delle rispettive Organizzazioni aderenti.
- 7.** Le spese relative a compiti ed incarichi della Confederazione sono a carico del bilancio confederale.

Art. 10

L'Assemblea

- 1.** L'Assemblea è l'organo di indirizzo delle linee strategiche e delle politiche di rappresentanza della Confederazione.
- 2.** Nell'Assemblea dovranno essere rappresentate tutte le Organizzazioni aderenti. Il voto sarà "pesato", ovvero proporzionale alla consistenza numerica dell'Organizzazione aderente rappresentata, così come rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente. Dell'Assemblea fanno parte di diritto:
 - i Componenti il Consiglio dei Presidenti
 - i Vice Presidenti
 - il Tesoriere
 - i Componenti delle CIDA Regionali
 - i Rappresentanti delle Organizzazioni aderenti in ragione di 1 ogni 7.000 (settemila) iscritti o frazione di almeno 3.500 (tremilacinquecento).Per ogni Organizzazione, il numero di voti attribuito ai propri rappresentanti è computato dividendo il numero degli iscritti per il numero dei rappresentanti stessi. I voti dei rappresentanti assenti di una Organizzazione vengono distribuiti, in egual misura, fra i presenti della stessa Organizzazione. Il Presidente confederale detiene un voto pari allo 0.5% del numero complessivo degli iscritti alle Organizzazioni nazionali aderenti. In caso di prevista assenza di un delegato è in facoltà dell'Organizzazione nazionale aderente sostituirlo con un supplente individuato in un elenco di tre nominativi preventivamente comunicati alla CIDA.
- 3.** I componenti dell'Assemblea sono nominati dalle Organizzazioni aderenti tra i loro iscritti e possono essere revocati dalle stesse.

4. Partecipano alle riunioni dell'Assemblea, senza diritto di voto, i Presidenti del Collegio dei Revisori e dei Proviviri.

5. Partecipano alle riunioni dell'Assemblea i rappresentanti della CIDA negli Organi della CEC e nel CESE, senza diritto di voto. E' facoltà del Presidente Confederale invitare alle riunioni dell'Assemblea altri rappresentanti della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, senza diritto di voto.

Art. 11

Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

- a) determina e discute il programma annuale delle attività della Confederazione;
- b) approva, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo e, entro il mese di aprile, il bilancio consuntivo;
- c) elegge, tra i propri componenti, il Presidente Confederale con la maggioranza pari ad almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti attribuiti alle Organizzazioni partecipanti nel primo scrutinio e con la maggioranza pari ad almeno i 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti alle Organizzazioni partecipanti nel secondo scrutinio;
- d) revoca il Presidente con la maggioranza pari ad almeno i 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti alle Organizzazioni aderenti. In caso di revoca del Presidente, di sue dimissioni o di suo impedimento prolungato, il componente del Consiglio dei Presidenti più anziano di età convoca senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente;
- e) elegge, quali membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri, i candidati presentati dalle Organizzazioni aderenti che, singolarmente o insieme ad altre, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) degli iscritti complessivi alla Confederazione. Risulteranno eletti come componenti effettivi, i tre candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti e come componente supplente il candidato che abbia ricevuto un numero di voti immediatamente inferiore al terzo candidato eletto come componente effettivo;
- f) determina la misura del contributo annuale dovuto dalle Organizzazioni aderenti;
- g) delibera, con la maggioranza pari ad almeno i 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti alle Organizzazioni aderenti, sulle modifiche dello Statuto;
- h) ratifica sulle domande di ammissione alla Confederazione, su proposta del Consiglio dei Presidenti, con la maggioranza pari ad almeno i 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti alle Organizzazioni aderenti;
- i) delibera sull'esclusione di un'Organizzazione aderente, con la maggioranza pari ad almeno i 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti alle Organizzazioni aderenti;
- j) delibera, con la maggioranza pari ad almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti attribuiti alle Organizzazioni aderenti, lo scioglimento della Confederazione.

Art. 12

Convocazione dell'Assemblea - Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del programma confederale, ovvero quando lo ritenga più opportuno il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta al Presidente stesso da almeno 1/3 (un terzo) delle Organizzazioni aderenti con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. In tal caso il Presidente dovrà inderogabilmente procedere alla convocazione dell'Assemblea da tenersi entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente - su conforme delibera del Consiglio dei Presidenti - con avviso, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno, spedito agli aventi diritto, nella sede e/o nel domicilio comunicati

all'Associazione, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo che assicuri la ricezione, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. E' ammessa la convocazione d'urgenza, comunque motivata, a insindacabile giudizio del Presidente, con preavviso di soli 5 (cinque) giorni. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno i titolari dei 2/3 (due terzi) dei voti attribuiti alle Organizzazioni aderenti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà più uno dei titolari dei voti attribuiti alle Organizzazioni aderenti; fatte salve le diverse maggioranze indicate nel presente Statuto, l'Assemblea delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza pari ad almeno la metà più uno dei voti attribuiti alle Organizzazioni aderenti.

4. L'Assemblea si tiene, di regola, presso la sede dell'Associazione, salvo diversa disposizione del Consiglio dei Presidenti e purché in Italia.

5. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente Confederale; in caso di assenza o impedimento del Presidente Confederale, l'assemblea è presieduta dal componente del Consiglio dei Presidenti più anziano d'età; in mancanza l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea elegge un segretario, anche estraneo ai suoi componenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale, secondo le norme del codice civile che regolano le assemblee delle società per azioni.

7. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea sono trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato (Libro delle Assemblee), essi sono sottoscritti dal presidente e dal segretario della riunione.

Art. 13

Il Consiglio dei Presidenti

1. Il Consiglio dei Presidenti è composto dal Presidente Confederale e dai Presidenti, o dai legali rappresentanti, delle Organizzazioni aderenti che possono eventualmente delegare un Vice Presidente della propria Organizzazione o altro componente del Consiglio dei Presidenti, ad esclusione del Presidente federale. I Vice Presidenti Confederali, se non facenti parte del Consiglio dei Presidenti ad altro titolo, partecipano ai lavori senza diritto di voto.

2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Confederale.

3. Il Consiglio è convocato dal Presidente Confederale con avviso, contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o fax o posta elettronica con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo che assicuri la ricezione, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni prima della riunione. E' ammessa la convocazione d'urgenza, a insindacabile giudizio del Presidente, con preavviso di 2 (due) giorni.

4. Il Consiglio dei Presidenti può riunirsi anche per audio-conferenza o video-conferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio-collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (i) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al successivo comma 10; (ii) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale

alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-collegati o audio-video collegati - a cura della Associazione - nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

5. Le riunioni del Consiglio dei Presidenti sono valide con la presenza dei rappresentanti delle Organizzazioni aderenti, individuati come indicato al primo comma del presente articolo, purché le Organizzazioni da loro rappresentate abbiano un numero di iscritti pari almeno alla metà del totale degli iscritti a tutte le Organizzazioni Associate.

6. Il Consiglio dei Presidenti si esprime a maggioranza semplice ed ogni rappresentante voterà in base al numero degli iscritti appartenenti alla sua Organizzazione. Il voto del Presidente viene calcolato con lo stesso criterio previsto per l'Assemblea.

7. Il Consiglio dei Presidenti si riunisce almeno sei volte l'anno e ogni qualvolta lo decida il Presidente o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti; esso ha la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, anche disponendo l'assunzione del personale di cui stabilisce le politiche retributive, e svolge, tra l'altro, i seguenti compiti:

- attua gli indirizzi e le delibere dell'Assemblea e svolge nei confronti della stessa un'azione di proposta;
- elegge, su proposta del Presidente, due Vice Presidenti;
- elegge il Tesoriere tra i candidati proposti dalle Federazioni che non esprimono il Presidente ed i Vice Presidenti;
- nomina e revoca i rappresentanti della Confederazione negli organismi pubblici;
- propone all'Assemblea la misura del contributo annuale dovuto dalle Organizzazioni aderenti alla Confederazione;
- fissa i compensi per il Presidente, per i Vice Presidenti e per il Tesoriere.

8. Il Consiglio dei Presidenti svolge ogni altro compito non previsto dal presente Statuto in capo ad altri organi.

9. Il Consiglio dei Presidenti può avanzare proposte di modifiche allo Statuto e si esprime, con parere non vincolante, sulle proposte di modifica richieste da altri organi.

10. Spetta al presidente della adunanza del Consiglio dei Presidenti constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

11. Il Consiglio dei Presidenti elegge un segretario, anche estraneo ai suoi componenti. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

12. I verbali delle riunioni del Consiglio dei Presidenti sono trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato (Libro del Consiglio dei Presidenti), essi sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione.

Art. 14

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza della Confederazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

2. In particolare il Presidente, con il supporto delle strutture ed in coordinamento con i Vice Presidenti:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio dei Presidenti;
- coordina l'attività e le politiche di rappresentanza seguendo le linee di indirizzo dell'Assemblea;
- segue l'interlocuzione con le Istituzioni Nazionali, con il Governo e con il Parlamento;
- propone due Vice Presidenti che verranno eletti dal Consiglio dei Presidenti.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

4. La candidatura alla carica di Presidente può essere presentata all'Assemblea dalle Organizzazioni partecipanti che, singolarmente o insieme ad altre, rappresentino almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti complessivi delle Organizzazioni aderenti alla Confederazione.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo finanziario e amministrativo della Confederazione.

2. Il Collegio è composto da tre Revisori effettivi. Deve essere altresì nominato un Revisore supplente. Il Collegio dei Revisori elegge - nel suo ambito - il Presidente che deve appartenere ad un'Organizzazione aderente diversa da quella del Presidente confederale e del Tesoriere. Il Presidente del Collegio dei Revisori convoca il Collegio dei Revisori con avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o fax o posta elettronica con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo che assicuri la ricezione, con prova dell'avvenuto ricevimento almeno 7 (sette) giorni prima dalla data della riunione. Il Presidente del Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea.

3. I Revisori vigilano esclusivamente sulla legittimità, statutaria e di legge, della gestione economica e finanziaria della Confederazione e sulla conservazione del patrimonio, eseguono verifiche di cassa e contabili, controllano i bilanci della Confederazione redigendo specifica relazione. Ciascun componente esprime un voto; in caso di parità prevale quello espresso dal Presidente o dal Revisore più anziano di età in caso di sua assenza.

4. I verbali delle deliberazioni del Collegio dei Revisori sono trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato (Libro del Collegio dei Revisori), essi sono sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione.

Art. 16

Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi. Deve essere altresì nominato un componente supplente.

2. Il Collegio dei Probiviri si riunisce per esaminare i ricorsi proposti dalle Organizzazioni aderenti e comunque da qualsiasi soggetto che sia stato sanzionato da un organo della Confederazione; vigila sull'osservanza del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri svolge un'istruttoria formale in caso di eventuali contrasti tra Organizzazioni aderenti e redige un rapporto all'Assemblea per le decisioni conseguenti.

3. Sono inoltre compiti del Collegio dei Probiviri anche quelli di dirimere eventuali controversie tra gli organi della Confederazione.

4. Il Collegio dei Probiviri, se richiesto, esprimerà pareri su questioni sottoposte dagli organi o su comportamenti e dichiarazioni degli Organi stessi richiesti da singoli componenti.

5. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di proporre all'Assemblea eventuali sanzioni, compresa quella dell'esclusione di una Organizzazione aderente.

6. Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno un Presidente il quale cura le convocazioni. Le modalità di convocazione e le norme disciplinanti le riunioni del Collegio dei Probiviri sono uguali a quelle stabilite per il Collegio dei Revisori.

7. I verbali delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono trascritti in ordine cronologico su apposito libro vidimato (Libro del Collegio dei Probiviri), essi sono sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione.

Art. 17

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Confederazione in conformità al bilancio di previsione approvato dall'Assemblea.

2. Il Tesoriere:

- a. può disporre dei fondi della Confederazione con le mobilità stabilite dall'Assemblea e secondo le indicazioni del Consiglio dei Presidenti o del Presidente;
- b. per ciascun anno solare predispone lo schema del bilancio consuntivo dell'anno precedente con tutti i documenti giustificativi per i successivi controlli;
- c. provvede alla compilazione dello schema di bilancio preventivo.

Entrambi i documenti, di cui alle precedenti lettere b) e c), controfirmati dai Revisori, verranno sottoposti al Consiglio dei Presidenti per il successivo inoltro all'Assemblea.

Art. 18

CIDA Regionali

1. Il Consiglio dei Presidenti si avvale, per implementare le politiche della Confederazione sul territorio, di Coordinamenti Regionali che, a partire dalla nomina di componenti, effettuata dopo il 31-12-2015, assumono la denominazione di CIDA Regionali. Delle CIDA Regionali fanno parte i rappresentanti delle Organizzazioni aderenti alla Confederazione presenti nella Regione.

2. I componenti delle CIDA Regionali vengono indicati, uno per ogni Organizzazione, dalle rispettive Organizzazioni nazionali aderenti.

3. Ogni CIDA Regionale elegge nel proprio ambito il rispettivo Segretario Regionale.

4. Il Segretario Regionale cura i rapporti sul territorio, con le Istituzioni, i soggetti politici e sociali, e risponderà della propria attività al Consiglio dei Presidenti che lo monitorerà ed avrà il potere di revocarlo dall'incarico.

5. Le CIDA Regionali restano in carica tre anni e comunque sino al loro rinnovo dopo il termine della consiliatura.

6. La costituzione ed il funzionamento delle CIDA Regionali sono stabilite da un apposito regolamento.

Art. 19

Contributi associativi

1. I contributi associativi ordinari sono:

- la quota di ammissione, da versarsi "una tantum" all'atto dell'adesione di nuove Organizzazioni;
- il contributo associativo annuale, da versarsi secondo termini, misure e modalità stabilite dall'Assemblea.

2. Le Organizzazioni aderenti concorrono ai contributi associativi annuali in proporzione al numero dei propri iscritti rappresentati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 20

Fondo comune - patrimonio - esercizio finanziario

1. Il fondo comune (patrimonio) dell'Associazione è variabile ed illimitato. Esso è costituito:

- a) dai contributi di ammissione degli Associati e dai contributi associativi annuali degli Associati;
 - b) dai beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione;
 - c) dalle somme e dai beni che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo (contributi di ogni genere, elargizioni, lasciti, donazioni, versamenti per corsi, seminari e convegni etc.).
2. Il patrimonio è destinato a finanziare l'attività dell'Associazione.
 3. Il patrimonio netto della Confederazione è costituito dalle risultanze del bilancio consuntivo (stato patrimoniale e conto economico).
 4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Confederazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 5. L'esercizio finanziario della Confederazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Confederazione, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.
2. Il/i liquidatore/i provvederà/anno alla definizione dei rapporti pendenti dell'Associazione.
3. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Rinvio

Per tutto quanto non previsto in questo Statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e alle disposizioni di legge speciali in materia.

Art. 23

Norma Transitoria

1. Anche in deroga a quanto previsto dal presente Statuto:
 - (i) i primi componenti dell'Assemblea, nominati dalle Organizzazioni aderenti, durano nell'ufficio sino alla data del 15 novembre 2015, ferma la facoltà di revoca di cui al precedente art. 10, comma 3; in tale ultimo caso anche i nuovi nominati durano nell'ufficio sino alla predetta data del 15 novembre 2015. Alla nomina dei successivi rappresentanti in seno all'Assemblea da parte delle Organizzazioni aderenti si provvederà secondo quanto ordinariamente previsto dallo Statuto;
 - (ii) i primi componenti dei Coordinamenti Regionali indicati dalle rispettive Organizzazioni nazionali aderenti e il primo Responsabile, eletto da ciascun Coordinamento Regionale, restano in carica fino alla data del 15 novembre 2015; alla nomina dei successivi componenti dei Coordinamenti Regionali, e dei successivi Responsabili, si provvederà secondo quanto ordinariamente previsto dallo Statuto.
1. La presente norma transitoria non trova applicazione per la nomina dei componenti di tutte le altre cariche associative, i quali scadono secondo quanto ordinariamente previsto dallo Statuto, incluso il Presidente che, conseguentemente, resterà in carica anche come rappresentante della propria Organizzazione in Assemblea.